

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "La Casa di Gioia APS"

TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1

E' costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana nel rispetto del Codice civile e del D.Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo Settore, denominato: "La Casa di Gioia APS".

L'associazione assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta.

L'associazione ha la sede legale in Monte Argentario (GR), Strada Provinciale 161 n°19 e la sua durata è illimitata. L'eventuale spostamento della sede legale dell'associazione non comporterà variazione del presente statuto e sarà deliberata dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui al successivo Art. 19. L'associazione è operante prevalentemente nel territorio della provincia di Grosseto.

TITOLO II

Scopo – Finalità

ART. 2

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di promozione sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'associazione non persegue finalità politiche e confessionali.

Essa opera con le finalità di cui all'art 5 del D.Lgs. 117/2017 e in particolare:

- Tutela e prevenzione dell'abbandono degli animali e del randagismo mediante una continua campagna informativa e divulgativa dell'opinione pubblica sulla tutela e sul rispetto degli animali.
- Difendere gli animali da ogni crudeltà e abuso intervenendo nella difesa della natura e della fauna, segnalando eventuali abusi e violazioni di legge alle autorità competenti, promuovendo azioni giudiziarie e costituendosi parte civile nelle stesse nei limiti previsti dalla Legge, nonché intervenire nei confronti dei competenti organi legislativi e amministrativi per l'emanazione di normative e regolamentazioni dirette alla tutela di animali.
- Diffusione delle leggi a tutela degli animali e dell'ambiente.

Attività

ART.3

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere tramite i propri associati e simpatizzanti le seguenti attività:

- Tutelare e salvaguardare gli animali abbandonati tramite l'individuazione di persone adatte alla loro custodia temporanea ed eventuale adozione;
- Distribuire, all'interno di manifestazioni, di materiale divulgativo che possa insegnare a tenere un corretto rapporto tra uomo – ambiente – natura – animali.
- Individuare e selezionare possibili soggetti affidatari che dovranno garantire il pieno rispetto delle esigenze biologiche ed etologiche degli animali affidati.
- Organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici e informativi, corsi di formazione, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche e audiovisive e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi sociali.
- Aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, a Organizzazioni, Enti, Istituzioni.
- Per il conseguimento dei suoi fini l'associazione si impegna a promuovere l'utilizzazione di ogni mezzo di propaganda e di diffusione come stampa, radio, televisione, telematica, web, invio di stampati (opuscoli, libri, periodici), stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta, necessari per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui fini seguiti dall'Associazione.
- Istituire e gestire servizi di assistenza, profilassi e soccorso zoofilo veterinario, ivi compreso la gestione di strutture di ricovero e assistenza per animali, nonché cliniche, ambulatori veterinari e ogni attività zoofila pertinente, avvalendosi di personale interno e/o esterno abilitati all'esercizio delle attività professionali in conformità alla vigente normativa.
- Instaurare un concreto coordinamento e un collegamento fra altre Associazioni che perseguono scopi analoghi. Tale coordinamento e collegamento mira a promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione nell'interesse degli scopi comuni, nella loro tutela e nel loro perseguimento.
- Collaborare con la Protezione Civile, Enti e Istituzioni il cui ambito sia inerente all'ecologia e con le finalità statutarie, a salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta.
- Predisporre con le autorità centrali e locali la soluzione dei problemi che hanno dei riflessi nel campo della

- natura, dell'ambiente e della protezione degli animali.
- Istituire e/o gestire attività commerciali produttive marginali finalizzate agli scopi sociali, ivi comprese feste campestri, manifestazioni, fiere, meeting, corsi e convegni. Entro i limiti e nel rispetto delle vigenti normative del settore, potrà svolgere attività marginali di raccolta fondi, quali banchetti autorizzati o vendita di gadget, dirette al fine esclusivo di finanziare la propria attività istituzionale senza finalità di lucro.
- Per il conseguimento dei propri scopi, l'associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere raccolte pubbliche di fondi.

TITOLO III

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, maggiorenni nella piena capacità di agire, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano e ogni tipo di compenso per i servizi prestati volontariamente dagli associati.

- Soci Ordinari sono quelli che versano esclusivamente la quota associativa;
- Soci Sostenitori sono quelli che versano una somma superiore alla normale quota associativa come sostegno economico all'associazione.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

ART. 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e/o passivo.

ART. 7

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Perdita della qualifica di socio

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale, per causa di morte o per decisione del Consiglio Direttivo come disposto al successivo Art. 9.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale e hanno effetto a partire dall'annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

In seguito il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ART.10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 12

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- c) il Presidente;

Assemblee

ART. 14

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) approvazione del rendiconto economico-finanziario;

- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) approvazione di eventuali Regolamenti;
- e) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

ART. 16

L'assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 17

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale o altro mezzo idoneo (compresa la pubblicazione sui social networks) almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 3 associati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci con le modalità stabilite dall'Assemblea stessa ed è formato da un numero fra un minimo di tre a un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dal numero degli associati che presentano la propria candidatura.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili e prestano la loro opera a titolo gratuito.

Il Consiglio elegge al proprio interno: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo (compresa la pubblicazione tramite social networks) non meno di cinque giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. In caso di parità della votazione la decisione finale rimane in capo al Presidente.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare eventuali responsabili/collaboratori delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la

vita dell'Associazione scelti tra gli associati che si rendano disponibili;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. L'assemblea ratifica l'esclusione dei consiglieri.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 21

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente, alla scadenza del suo mandato, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e ha il compito della convocazione dell'assemblea ordinaria per l'elezione dei membri del nuovo Consiglio Direttivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI

Scioglimento

ART. 23

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata in via straordinaria con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad associazioni di analoghe finalità, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto del D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti. Il Presidente, nell'impossibilità di ottemperare alle disposizioni del presente articolo per mancanza di partecipanti all'assemblea, procede a una nuova convocazione che delibererà a maggioranza dei presenti facendone espressa menzione nell'atto di convocazione. Lo scioglimento, in deroga a quanto sopra disposto, avviene in modo automatico nel caso in cui non possa essere eletto un nuovo Consiglio Direttivo a causa della mancanza di sufficienti candidature. Nel caso in questione il Presidente assume la funzione di liquidatore.

Foro competente

ART. 24

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Grosseto.

Norma transitoria

Art.25

All'atto della costituzione dell'associazione i soci fondatori eleggeranno un Presidente e un Consiglio Direttivo che provvederanno a tutti gli atti ordinari e straordinari previsti dal presente statuto. Il Consiglio Direttivo, così costituito, rimarrà in carica fino al 31/12/2020. Dopo tale data il Presidente continuerà a rappresentare l'associazione e provvederà allà convocazione dell'assemblea ordinaria secondo quanto disposto dai precedenti Artt.19 e 21.

Norma finale

Art.26

Il presente statuto è conforme al D.Lgs. 117/2017. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile e a tutte vigenti disposizioni legislative nazionali e della Regione Toscana in materia.

Letto, approvato e sottoscritto contestualmente all'atto della stipula dell'Atto costitutivo dai soci fondatori



ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "LA CASA DI GIOIA APS"

L'anno 2018 il mese di Luglio il giorno 08 in Monte Argentario (GR), presso Strada Provinciale 161 n°19 sono presenti i seguenti signori:

1. Sig.ra Catia Orsini nata a Orbetello (GR) il 01/10/1969 residente a Monte Argentario (GR) Strada Provinciale 161 n°19, cittadina italiana; C.F. RSNCTA69R41G088C;
2. Sig. Paolo Schiano nato a Orbetello (GR) il 30/10/1970 residente a Monte Argentario (GR) Via Guglielmo Marconi n°42 cittadino italiano; C.F. SCHPLA70R30G088J
3. Sig.ra Stefania Mataloni nata a Orbetello (GR) il 15/10/1974 residente a Monte Argentario (GR) via Guglielmo Marconi n° 42 cittadina italiana; C.F. MTLN74R55G088K
4. Sig.ra Laura Schimenti nata a Orbetello (GR) il 16/07/1970 residente a Orbetello (GR) in Via Mura di Levante n°82 cittadina italiana; C.F. SCHLRA70L56G088V
5. Sig.ra Luana Bartolini nata a Roccastrada (GR) il 06/03/1979 residente a San Donato (GR) Strada Vicinale del centro n°2 cittadina italiana ; C.F. BRTLNU79C46H449R
6. Sig.ra Claudia Sciascia nata a Orbetello (GR) il 09/10/1982 residente a Monte Argentario (GR) Via dell'Appetito Alto n°63 A cittadina italiana; C.F. SCSCLD82R49G088T
7. Sig.ra Alessandra Olivari nata a Grosseto (GR) il 11/03/1966 residente a Monte Argentario (GR) in Via Panoramica n°145, cittadina italiana; C.F. LVRLSN66C51E202K

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "La Casa di Gioia APS"

ART. 2 L'Associazione di Promozione Sociale ha sede legale in:
Monte Argentario (GR) Strada Provinciale 161 n°19.

ART.3 L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente con particolare riferimento alla tutela degli animali. A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo e non persegue fini politici o confessionali.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto Sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme

sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6 I presenti Soci Fondatori stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) sia composto da tutti gli aderenti al presente atto e rimarrà in carica fino al 31/12/2020.

Alla carica di Presidente viene eletta la Sig.ra Catia Orsini. Le altre cariche: Vice Presidente, Segretario e Tesoriere verranno nominate nella prima riunione del Consiglio Direttivo così come composto. Con la firma in calce al presente atto, i soci fondatori nominati consiglieri accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art.2382 C.C..

ART. 7 I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa a favore dell'Associazione sia stabilito in € 30,00 (trenta/00) costituente il fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti secondo quanto previsto nello Statuto allegato.

ART. 8 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. I presenti soci fondatori conferiscono mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dell'atto.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2018

È parte integrale del presente atto lo statuto allegato alla lettera A.

Letto firmato e sottoscritto.

Monte Argentario 8 Luglio 2018

Catia Orsini

Paolo Schiano

Stefania Mataloni

Laura Schimenti

Luana Bartolini

Claudia Sciascia

Alessandra Olivari



Direzione Provinciale di Grosseto
Ufficio Territoriale di Orbetello

Registrato il 10 LUG. 2018

at N. 665 serie 3

Imposta versata di € 200,00 #

COLLABORATORE TRIBUTARIO
(Anna Montalbano)